

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

10 AGOSTO 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 190

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

67/530/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra 1

67/531/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri 3

67/532/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative 5

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

67/533/CEE:

Decisione della Commissione, del 17 luglio 1967, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione valido per le esportazioni dei bovini vivi verso i paesi terzi 8

67/534/CEE:

Decisione della Commissione, del 20 luglio 1967, che fissa la somma delle restituzioni da concedere alle quantità di cereali incorporate in taluni alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi 9

67/535/CEE:

Decisione della Commissione, del 27 luglio 1967, che fissa la somma delle restituzioni da concedere alle quantità di cereali incorporate in taluni alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi 10

SOMMARIO (seguito)

67/536/CEE: <i>Decisione della Commissione, del 28 luglio 1967, relativa alla determinazione della media dei prezzi cif e dei prezzi franco frontiera delle rotture di riso per il mese di agosto 1967</i>	10
67/537/CEE: <i>Decisione della Commissione, del 1° agosto 1967, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e taluni prodotti derivati della seta)</i>	13
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	
67/538/CEE: <i>Risultato di preselezione (Bando di gara n. 568)</i>	16

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra

(67/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, e in particolare il titolo IV, F, 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la terza serie delle misure contenute nello scadenario prevede che ogni Stato membro riconosca al principio del

terzo anno della seconda tappa il diritto degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, stabiliti da oltre due anni in uno Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra;

Considerando che il diritto di trasferimento, oggetto della presente direttiva, è indipendente dalla forma giuridica della conduzione agricola; che il trasferimento non deve comportare una riduzione dei diritti riconosciuti all'interessato relativamente alla sua situazione di straniero;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (63/261/CEE)⁽⁴⁾ sono già equiparati ai nazionali agli effetti del diritto di trasferimento da un'azienda agricola ad un'altra;

Considerando che, nella misura in cui è necessario riferirsi ad una definizione dell'azienda agricola agli effetti dell'applicazione

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 386/66.

⁽³⁾ GU n. 146 del 23. 8. 1965, pag. 2465/65.

⁽⁴⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, 1323/63.

della presente direttiva, tale definizione è di competenza dello Stato membro interessato;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE) (1) rinviava espressamente il riconoscimento del diritto di trasferimento alla emanazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità delle disposizioni qui appresso indicate, gli Stati membri aboliscono a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio una attività agricola non salariata da oltre due anni, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni in virtù delle quali può essere negato o limitato il loro diritto di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per diritto di trasferimento deve intendersi la facoltà per i beneficiari di trasferirsi liberamente in un'altra azienda agricola di loro scelta nello Stato in cui sono insediati, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Il trasferimento deve poter essere effettuato indipendentemente dalla forma giuridica in cui si effettua la conduzione della vecchia e della nuova azienda agricola.

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'Allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01, Agricoltura, della «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (2), ed in particolare:

- a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre,

- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele.

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie nelle aziende agricole rilevate in applicazione della presente direttiva, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di trasferirsi da un'azienda all'altra o fanno dipendere il trasferimento da condizioni che lo rendono più difficile o più oneroso;

— risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai nazionali in materia di diritto di trasferimento.

2. Tra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle previste da disposizioni che vietano o limitano il diritto dei beneficiari di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra alle stesse condizioni dei nazionali nel modo seguente:

in Belgio:

con l'obbligo di esercitare l'attività agricola in un determinato luogo, eventualmente imposto a norma dell'articolo 3 della legge del 19 febbraio 1965 relativa all'esercizio da parte degli stranieri delle attività professionali indipendenti.

in Francia:

— con l'obbligo agli stranieri beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (63/262/CEE) di ottenere un'autorizzazione per stabilirsi in un'azienda che non sia incolta o abbandonata (articolo 3 del decreto n. 63-1019 del 10 ottobre 1963);

— con l'obbligo agli stranieri di ottenere per ogni trasferimento una nuova tessera professionale di agricoltore o un nuovo permesso di

(1) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.

(2) Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4; riv. 1 (New York 1958).

lavoro (articolo 4 del decreto n. 5472 del 20 gennaio 1954; articolo 4 del decreto ministeriale del 30 marzo 1955);

3. I diritti concessi a norma della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (63/262/CEE) ai beneficiari in essa indicati sono loro riconosciuti anche dopo che si siano avvalsi del diritto di trasferimento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso alla conduzione agricola è tuttora subordinato, per taluni cittadini degli altri Stati membri, alla esibizione di un'autorizzazione speciale per stranieri, rilasceranno ai beneficiari, su loro domanda e senza spese, un documento individuale che ne attesti la situazione particolare

nei confronti della regolamentazione relativa all'insediamento degli agricoltori stranieri.

2. Gli Stati membri assicurano ai beneficiari il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione dell'autorità competente contraria al loro trasferimento.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri

(67/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, e in particolare il titolo IV, F, 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la terza serie delle misure contenute nello scadenario prevede che ogni Stato membro proceda all'inizio del terzo anno della seconda tappa all'adattamento del proprio regime dei contratti agrari, in modo da permettere l'applicazione della legislazione in materia agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, che lavorano in base a questo regime, alle stesse condizioni dei nazionali;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 384/66.

⁽³⁾ GU n. 146 del 23. 8. 1965, pag. 2461/65.

della libertà di stabilimento sul territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (63/261/CEE) ⁽¹⁾ e della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE) ⁽²⁾, sono già equiparati ai nazionali per quanto riguarda il regime dei contratti agrari;

Considerando che il titolo III, A, del programma generale comprende, tra le restrizioni da sopprimere, le disposizioni e pratiche che escludono, limitano o subordinano a determinate condizioni, unicamente per gli stranieri, la facoltà di beneficiare di tutti i diritti derivanti dai contratti agrari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità delle disposizioni qui appresso indicate, gli Stati membri sopprimono, a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitino un'attività agricola non salariata sul loro territorio o vi si stabiliscano a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'applicazione del regime dei contratti agrari.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti agrari, nonché all'esercizio e al godimento, da parte del coltivatore, dei diritti inerenti a tali contratti, come il diritto di prelazione in caso di vendita di tutto il fondo contemplato dal contratto o di una sua parte.

2. Ai sensi della presente direttiva per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01, Agricoltura, della «Classification internationale type par industries de toutes les branches d'activité économique») ⁽³⁾, e in particolare:

- a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele;

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di stipulare contratti agrari o impongono ad essi, per la stipulazione o l'esecuzione di tali contratti, condizioni speciali, ovvero limitano il godimento dei diritti che ne derivano;

— risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai nazionali in materia di contratti agrari.

2. Fra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle previste da disposizioni che vietano o limitano, nei confronti dei beneficiari, l'applicazione delle disposizioni relative al regime dei contratti agrari alle stesse condizioni dei nazionali nel modo seguente:

in Belgio:

con l'eventuale rifiuto di proroga o rinnovo di una tessera professionale di straniero scaduta, se il titolare ha stipulato un contratto d'affitto il cui termine supera il periodo di validità della tessera professionale di straniero (applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge del 19 febbraio 1965 relativa all'esercizio da parte

⁽¹⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

⁽²⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.

⁽³⁾ Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4, riv. 1 (New York 1958).

degli stranieri delle attività professionali indipendenti;

in Francia:

— con l'esclusione dei coltivatori di nazionalità straniera dal beneficio del regime dei contratti agrari (articolo 869 del codice rurale);

— con l'esclusione degli stranieri dall'iscrizione nelle liste elettorali per la designazione degli assessori dei tribunali paritetici dei contratti agrari (articolo 4 del decreto del 22 dicembre 1958, n. 58—1293).

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative

(67/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, e in particolare il titolo IV, F, 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento comporta, per l'attuazione di detta

libertà in agricoltura, uno scadenario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quarta serie di misure che figura in detto scadenario prevede che l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle cooperative sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

Considerando che la presente direttiva concerne solo le società aventi la natura giuridica di cooperative e non le altre associazioni o unioni d'interesse collettivo; che la definizione della cooperativa è di competenza degli Stati membri;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento sul territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62

⁽²⁾ GU n. 201 del 5. 11. 1966, pag. 3473/66.

⁽³⁾ GU n. 17 del 28. 1. 1967, pag. 280/67.

consecutivi (63/261/CEE)⁽¹⁾ e della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE)⁽²⁾ godono già dell'assimilazione ai cittadini del paese ospitante per quanto concerne l'accesso alle cooperative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità delle disposizioni degli articoli seguenti, gli Stati membri sopprimono, a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio un'attività agricola non salariata o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle cooperative.

Articolo 2

1. a) Ai sensi della presente direttiva, per accesso alle cooperative s'intende la facoltà per i beneficiari di esserne soci o dirigenti, conformemente alla giurisprudenza dello Stato membro in cui risiedono, di prendere l'iniziativa di costituire cooperative, nonché di essere membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di direzione o di qualsiasi altro organo analogo in seno ad una cooperativa;

b) Ai sensi della presente direttiva, per cooperative s'intendono le società che hanno tale denominazione in ciascuno degli Stati membri o che, senza essere così denominate, rispondono ai principi cooperativi. Le denominazioni sono attualmente le seguenti:

in Belgio:

«Société coopérative, samenwerkende vennootschap» (codice di commercio, libro I, titolo IX, sezione VII);

in Germania:

«Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht» e «eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht» (legge 1° maggio 1889 nel testo del 20 maggio 1898);

in Francia:

«Société coopérative» (codice civile, libro III, titolo IX; legge modificata del 10 settembre 1947 relativa allo statuto della cooperazione; decreto modificato 59-286 del 4 febbraio 1959; titolo III della legge modificata del 24 luglio 1867 sulle società; (codice rurale, titolo II del libro IV);

in Italia:

«Società cooperativa» (codice civile, libro V, titolo VI; legge sulla cooperazione 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche);

nel Lussemburgo:

«Association agricole» (decreto granducale del 17 settembre 1945).

«Société coopérative» (legge 10 agosto 1915 sezione VI);

nei Paesi Bassi:

«Coöperatieve vereniging» (legge 28 maggio 1925).

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01, Agricoltura, della «Classification internationale type par industries de toutes les branches d'activité économique»⁽³⁾), e in particolare:

a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele;

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento praticati come attività secondarie, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e in particolare con il piano di utilizzazione dei terreni.

(¹) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

(²) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.

(³) Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4, riv. 1 (New York 1958).

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, impediscono ai beneficiari di avere accesso alle cooperative o subordinano tale accesso a condizioni speciali;

— risultano da una pratica amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle cooperative.

2. Tra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle contenute in disposizioni che vietano o limitano, nei confronti dei beneficiari, l'accesso alle cooperative alle stesse condizioni applicabili ai cittadini del paese ospitante nel modo seguente:

in Francia:

Con l'obbligo di possedere la cittadinanza francese:

— per essere amministratore di una società cooperativa agricola (Codice rurale, articolo 550; decreto n. 59-286 del 4 febbraio 1959, relativo

allo statuto giuridico della cooperazione agricola, articolo 20, modificato dal decreto n. 61-867 del 5 agosto 1961);

— per essere mandatario di una società cooperativa agricola in seno al consiglio di amministrazione di una unione di società cooperative agricole (articolo 550 del codice rurale);

— per essere sindaco-revisore dei conti («commissaire aux comptes») di una società cooperativa agricola o di una unione di società cooperative agricole (codice rurale, articoli 550 e 552; decreto 59-286 del 4 febbraio 1959 summenzionato, articolo 28).

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1967

**relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione valido
per le esportazioni dei bovini vivi verso i paesi terzi**

(67/533/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 150/64/CEE della Commissione, del 27 ottobre 1964, relativo al regime delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 3,

Considerando che per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 14/64/CEE l'importo della restituzione applicata ad uno Stato membro non deve essere superiore alla differenza media — stabilita dalla Commissione — tra il prezzo constatato sul mercato di questo Stato membro e il primo elemento del prezzo all'importazione;

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1967.

Considerando che il prezzo all'importazione comprende due elementi; che il secondo elemento di questo prezzo è stato fissato all'articolo 2 del regolamento n. 63/64/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 140/64/CEE ⁽⁴⁾;

Considerando che il prezzo constatato sul mercato dello Stato membro ed il prezzo all'importazione validi dal 10 al 16 luglio e dal 17 al 23 luglio 1967 sono fissati rispettivamente dalle decisioni della Commissione dal 6 luglio e 13 luglio 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

L'importo massimo della restituzione valido per le esportazioni verso i paesi terzi dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento n. 14/64/CEE è fissato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 526/64.

⁽²⁾ GU n. 171 del 29. 10. 1964, pag. 2697/64.

⁽³⁾ GU n. 92 del 20. 6. 1964, pag. 1414/64.

⁽⁴⁾ GU n. 166 del 23. 10. 1964, pag. 2618/64.

ALLEGATO

**Importo massimo della restituzione all'esportazione di bovini vivi verso i paesi terzi
per il periodo dal 7 agosto 1967 al 3 settembre 1967**

	<i>(in u.c./100 kg)</i>					
	Belgio	Germania (R. f.)	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
Bovini	29,691	25,655	25,269	29,977	28,857	24,219
Vitelli	7,252	21,477	20,126	54,729	15,498	10,697

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1967

**che fissa la somma delle restituzioni da concedere alle quantità di
cereali incorporate in taluni alimenti composti a base di prodotti
lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi**

(67/534/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma,

Considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE, la Commissione deve fissare la somma delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse alle quantità di cereali di cui al-

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento;

Considerando che tale somma è pari alle restituzioni applicabili a 50 chilogrammi di granturco, 30 chilogrammi di orzo e 20 chilogrammi di sorgo fissate conformemente alle disposizioni previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 21 luglio 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE applicabile a decorrere dal 21 luglio 1967, è fissata in 1,810 unità di conto per 100 chilogrammi di alimenti composti.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

⁽³⁾ GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2789/67.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1967**

che fissa la somma delle restituzioni da concedere alle quantità di cereali incorporate in taluni alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi

(67/535/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹),

Visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame (²), modificato dal regolamento n. 186/67/CEE (³), ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma,

Considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma del regolamento n. 215/66/CEE, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE, la Commissione deve fissare la somma

(¹) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

(²) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

(³) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2789/67.

delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse alle quantità di cereali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento;

Considerando che tale somma è pari alle restituzioni applicabili a 50 chilogrammi di granturco, 30 chilogrammi di orzo e 20 chilogrammi di sorgo fissate conformemente alle disposizioni previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 28 luglio 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

La somma di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 215/66/CEE, modificato dal regolamento n. 186/67/CEE applicabile a decorrere dal 28 luglio 1967, è fissata in 1,950 unità di conto per 100 chilogrammi di alimenti composti.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1967**

relativa alla determinazione della media dei prezzi cif e dei prezzi franco frontiera delle rotture di riso per il mese di agosto 1967

(67/536/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (¹),

(¹) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio, del 21 ottobre 1964, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 83/65/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 2,

Visto il regolamento n. 163/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, relativo all'incidenza della concessione di una restituzione alla produzione sul regime degli amidi, delle fecole, del glutine e del glucosio ⁽³⁾,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾,

Visto il regolamento n. 227/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo al regime transitorio per gli scambi di alcuni prodotti trasformati a base di riso ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

⁽²⁾ GU n. 113 del 26. 6. 1965, pag. 1903/65.

⁽³⁾ GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2741/64.

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1964, pag. 2269/64.

⁽⁵⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2923/67.

Considerando i prezzi cif ed i prezzi franco frontiera delle rotture di riso, determinati per i primi 25 giorni di questo mese;

Considerando l'evoluzione dei prezzi d'entrata;

Considerando le restituzioni concesse dagli Stati membri alla produzione di amido,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le medie dei prezzi cif e dei prezzi franco frontiera per le rotture di riso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 141/64/CEE, dopo aggiustamento in funzione dell'evoluzione dei prezzi d'entrata o delle restituzioni alla produzione eventualmente concesse, sono stabilite agli importi ripresi nelle tabelle allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

Medie dei prezzi cif e dei prezzi franco frontiera delle rotture di riso per il periodo dal 1° luglio al 25 luglio 1967, validi dal 1° agosto al 31 agosto 1967

Prezzi cif

(u.c. per 100 kg)

	Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
Rotture di riso	12,613	12,613	12,613	13,573	12,613	12,613

Prezzi franco frontiera*(per 100 kg)*

	Per le importazioni in Belgio provenienti da:				
	Germania DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Rotture di riso	—	64,15	10.545	—	—
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

	Per le importazioni in Germania provenienti da:				
	Belgio FB	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Rotture di riso	—	64,15	10.545	—	—
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

	Per le importazioni in Francia provenienti da:				
	Belgio FB	Germania DM	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Rotture di riso	658,00	52,64	10.044	658,00	47,64
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

	Per le importazioni in Italia provenienti da:				
	Belgio FB	Germania DM	Francia FF	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Rotture di riso	694,00	55,52	66,32	694,00	50,25
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

	Per le importazioni in Lussemburgo provenienti da:				
	Belgio FB	Germania DM	Francia FF	Italia Lit.	Paesi Bassi Fl.
Rotture di riso	—	—	64,15	10.545	—
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

	Per le importazioni nei Paesi Bassi provenienti da:				
	Belgio FB	Germania DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL
Rotture di riso	—	—	64,15	10.545	—
Rotture di riso per amido	—	—	—	—	—

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1967

che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e taluni prodotti derivati della seta)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/537/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 115 e 226,

Visto il protocollo n. VIII relativo alla seta, allegato all'accordo del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, protocollo che prescrive la sospensione del dazio doganale iscritto nella tariffa doganale comune per la seta greggia⁽¹⁾,

Vista la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966, relativa alla sospensione dei dazi doganali ed il divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri, nonché all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato⁽²⁾,

Viste le proprie decisioni del 28 febbraio 1962, 20 marzo 1963, 22 maggio 1964, 5 maggio 1965, 26 ottobre 1966 e 22 dicembre 1966, che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e taluni prodotti derivati della seta)⁽³⁾,

Visto il telex della rappresentanza permanente della Repubblica italiana del 23 settembre 1966, con il quale il governo italiano ha chiesto alla Commissione di poter prorogare sino al 31 dicembre 1969 le misure di salvaguardia accordate per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana,

Considerando che, in una risoluzione adottata nel corso delle sessioni del 29, 30 e 31 maggio

1967, il Consiglio ha constatato che allo stadio attuale non era possibile ristabilire il dazio della tariffa doganale comune applicabile alla seta greggia; che il Consiglio ha deciso che alla scadenza del periodo transitorio previsto all'articolo 8 del Trattato esso provvederà, ai sensi dell'articolo 28 di quest'ultimo, a rendere inapplicabile la sospensione di tale dazio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1976; che nel corso del 1976 il Consiglio riesaminerà la situazione nel settore in oggetto e deciderà se, a decorrere dal 1° gennaio 1977, potrà essere definitivamente ristabilito il dazio sulla seta greggia;

Considerando che nella stessa risoluzione il Consiglio ritiene che sia nell'interesse della Comunità mantenere sul proprio territorio la produzione di seta greggia; che, come confermano il punto 1 della risoluzione, in cui si fa riferimento ai «prodotti di cui al capitolo 50 della tariffa doganale comune per i quali apparisse necessario l'isolamento del mercato italiano, nonché il punto 4 della stessa, in cui si parla della «produzione di seta greggia ottenuta in base a bozzoli prodotti in Italia», occorre considerare tale direttiva come intesa al mantenimento del ciclo completo della produzione dei bozzoli e della loro trasformazione in seta, filati e tessuti;

Considerando che, malgrado una sensibile diminuzione della produzione di seta ottenuta in base a bozzoli prodotti in Italia, la produzione globale in questo paese è dell'ordine di 700 t, volume che rappresenta circa il 37 % del consumo italiano ed il 24 % del consumo complessivo della Comunità;

Considerando che le autorità italiane hanno presentato al Consiglio e alla Commissione un piano di ristrutturazione della coltura del gelso in Italia; che detto piano prevede per il 1976 la produzione di circa 1000 t di seta lavorata;

Considerando che, nel periodo dal 1° aprile 1966 al 1° aprile 1967, il prezzo medio della seta

(1) GU n. 80 del 20. 12. 1960, pag. 1855/60.

(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2791/66.

(3) GU n. 33 del 4. 5. 1962, pag. 1092/62,
n. 53 del 5. 5. 1963, pag. 1085/63,
n. 88 del 4. 6. 1964, pag. 1373/64,
n. 93 del 29. 5. 1965, pag. 1613/65,
n. 210 del 18. 11. 1966, pag. 3591/66,
n. 9 del 17. 1. 1967, pag. 128/67.

greggia prodotta in base a bozzoli italiani indigeni è stato di 11.170 lire/kg mentre durante lo stesso periodo il prezzo medio della seta greggia d'origine asiatica importata negli altri Stati membri in esenzione da dazio è stato di 8.460 lire/kg;

Considerando che l'incidenza dei dazi doganali che la Repubblica italiana applicava al prodotto in causa alla data del 2 marzo 1960 e che essa, su propria richiesta, è stata autorizzata a mantenere con decisioni precedentemente adottate in materia, è inferiore alla differenza di prezzo sopra illustrata; che in tali condizioni sono tuttora essenzialmente validi i motivi addotti nelle citate decisioni a favore dell'applicazione di misure di salvaguardia per i bozzoli di bachi da seta e per la seta greggia;

Considerando che nel periodo dal 1° aprile 1966 al 1° aprile 1967 il prezzo ponderato della seta utilizzata in Italia, ad eccezione di quella trasformata in regime di traffico di perfezionamento, è stato di 9.959 lire/kg (media ponderata ottenuta tenendo conto sia della seta fabbricata in Italia a base di bozzoli prodotti nel paese od importati, sia della seta importata); che l'onere supplementare, per il produttore italiano che non trasforma la seta importata in regime di traffico di perfezionamento, è pertanto di 1.499 lire per kg di seta, ciò che rappresenta una differenza del 17,7 % rispetto al prezzo della seta di provenienza asiatica;

Considerando che da tale differenza scaturisce la necessità di mantenere misure di salvaguardia anche per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, crudi ed altri, nonché per il pelo di Messina, i filati di seta preparati per la vendita al minuto e i tessuti della voce 50.09 della tariffa doganale italiana oggetto di autorizzazione nelle precedenti decisioni — prodotti sul cui prezzo la materia prima esercita una forte incidenza;

Considerando che, per tutte le merci citate, il livello della protezione necessaria deve essere calcolato nel limite dei dazi doganali applicati dall'Italia alla data del 2 marzo 1960, sulla base del prezzo medio ponderato della seta greggia impiegata dai produttori italiani rapportato ai prezzi d'importazione di tali merci (prezzi ottenuti in base al prezzo della seta greggia di provenienza asiatica, aumentato del valore aggiunto dovuto all'attività trasformatrice);

Considerando che l'applicazione di tali criteri comporta un certo aumento della protezione ap-

plicabile ai filati di seta non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli crudi (voce 50.04 B della tariffa doganale italiana), ai filati di seta preparati per la vendita al minuto (voce 50.07 A), ai tessuti greggi e a quelli tinti in pezza (voce 50.09); che invece la protezione applicabile ai tessuti stampati (voce 50.09) può essere ridotta;

Considerando che le autorizzazioni accordate con la presente decisione, per quanto riguarda la protezione dell'Italia nei confronti degli altri Stati membri, non avrebbero l'effetto voluto se non fossero accompagnate da idonee misure nei confronti dei paesi terzi; che in tali condizioni ed allo scopo di assicurare il mantenimento della preferenza comunitaria, appare necessario subordinare l'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana di non ridurre i propri dazi nei confronti degli altri Stati membri al di sotto di un certo livello alla condizione che la Repubblica italiana mantenga ad un idoneo livello i propri dazi nei confronti dei paesi terzi, nei casi in cui i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori a quelli che l'Italia è autorizzata ad applicare nei confronti degli altri Stati membri;

Considerando che risulta dalla citata risoluzione del Consiglio che il dazio della tariffa doganale comune relativo alla seta greggia non verrà ristabilito sino al 31 dicembre 1969; che la produzione della seta ottenuta in base a bozzoli prodotti in Italia è progressivamente diminuita a decorrere dal 1960; che il nuovo piano di risanamento del settore elaborato dalle autorità italiane non darà i propri frutti se non tra diversi anni; che non è lecito prevedere nell'immediato avvenire una sensibile diminuzione dello scarto attualmente esistente fra prezzo della seta proveniente dall'Asia e quello della seta italiana; che appare pertanto necessario l'isolamento del settore sino al 31 dicembre 1969; che tuttavia l'andamento del prezzo della seta può rendere necessaria la modifica del livello dei dazi doganali fissati nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a mantenere, nei confronti dei paesi terzi, un dazio dell'8,1 % per i bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (voce 50.01 della tariffa doganale italiana) e ad escludere dal trattamento comunitario prodotti analoghi originari dei paesi terzi e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

Articoli 2

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare nei confronti degli altri Stati membri

i dazi doganali riportati nella seguente colonna A, a condizione che essa applichi nei confronti dei paesi terzi i dazi doganali indicati nella seguente colonna B:

Voce della tariffa doganale italiana	Prodotti	Colonna A	Colonna B
		Dazi applicabili nei confronti degli altri Stati membri %	Dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi %
50.02	Seta greggia non torta:		
	A. Cruda	11,7	13
	B. Altra	13,5	15
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:		
	A. Crudi	11,7	13
	B. Altri	12,1	12,6
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni di catgut preparate con fili di seta	11,7	13

Articolo 3

La Repubblica italiana è autorizzata a mantenere nei confronti degli altri Stati membri un dazio doganale del 9,8 % per i filati di seta preparati per la vendita al minuto (voce 50.07 A della tariffa doganale italiana).

tessuto greggio	9,8 %
tessuto tinto in pezza	7,6 %
tessuto tinto in filo	6,6 %
tessuto stampato e graticolato	5,0 %
tessuto operato tinto in filo puro	6,3 %

Articolo 5

La presente decisione è valida sino al 31 dicembre 1969 incluso.

Articolo 4

Per i tessuti fabbricati con seta pura (ad esclusione quindi di altre fibre e della borra di seta) almeno per la totalità della trama o della catena, la Repubblica italiana è autorizzata ad applicare nei confronti degli altri Stati membri i seguenti dazi doganali:

Articolo 6

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Risultato di preselezione**(Bando di gara n. 568)**

(67/538/CEE)

Oggetto:

Preselezione di imprese o gruppi d'impresa ammesse a partecipare alla licitazione privata per la sistemazione della strada Bobo-Dioulasso—Faramana (circa 118 km) nella Repubblica dell'Alto-Volta e per la sistemazione delle strade Koutiala—Kouri e Kimparana—Faramana (circa 190 km) nella Repubblica del Mali.

I lavori di sistemazione sono finanziati dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo — rispettivamente nell'ambito del

— Progetto n. 211.009.16 — Convenzione di finanziamento 413/HV

— Progetto n. 211.011.18 — Convenzione di finanziamento 412/ML

Riferimento:

Bando di gara n. 568 (Preselezione) pubblicato nel n. 29 del 18 febbraio 1967 (pp. 472-475/67) della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Risultato:

Le imprese o gruppi d'impresa sotto elencate sono ammesse a partecipare alla licitazione privata per i lavori in oggetto:

Sono indicate in A: le imprese o gruppi d'impresa ammesse al lotto n. 1 — Sistemazione della strada Bobo-Dioulasso-Faramana (Repubblica dell'Alto-Volta)

Sono indicate in B: le imprese o gruppi d'impresa ammesse al lotto n. 2 — Sistemazione delle strade Koutiala—Kouri e Faramana—Kimparana (Repubblica del Mali).

A

1. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering

— Safricas, 37, rue de l'Industrie, Bruxelles 4
Société africaine de construction

— S.N.T.P., 10, rue Cambacérés, Paris 8^e
Société nationale des travaux publics

2. Philipp Holzmann, 6 Frankfurt am Main 9, Taunusanlage 1
3. Marchand et Botella, S.A., av. J. F. Kennedy, Parc industriel, Mérignac (Gironde) (France)
4. Impresa Giuliano Silvestri, Costruzioni edili stradali, Via San Marino 36, Roma
5. Stewering und Söhne, Bauunternehmung, 428 Gemen i. W., Neumühlenallee 2
6. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Onater, rue de Metz 3, Paris 10^e
Omnium national de terrassement et de travaux publics
 - Société chimique de la route, S.A., 2, av. Velasquez, Paris 8^e
7. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Société des grands travaux de l'Est, 92, rue Kléber, Paris 16^e
 - Citroa, 2, rue St-Didier, Paris 16^e
Compagnie internationale de terrassements, routes et ouvrages d'art
 - Julius Berger, Karl-Peters-Straße 1, 6200 Wiesbaden
8. Stirling Astaldi (Europe), Piazza L. Sturzo, 23, Roma
Afrotec, Siège social: Grand'Place 18, Bruxelles
9. Dumez, 142, bd. Malesherbes, Paris 17^e
10. Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten, vorm. Gebr. Helfmann, 43 Essen, Rellinghauser Straße 53
11. Italvie, S.p.A., Impresa generale di costruzioni, Viale Regina Margherita 39, Milano (239)
12. Strabag Bau AG, 5 Köln-Deutz, Siegburger Straße 120
13. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - S.C.R.E.G., 19, rue Broca, Paris 5^e
Société chimique routière et d'entreprise générale
 - Grün und Bilfinger AG, 68 Mannheim 1, Karl-Reiss-Platz 1—5
 - S.E.C.R.A.C., route d'Akonolinga, B.P. 166, Yaoundé (république fédérale du Cameroun)
14. Société de construction des Batignolles, 11, rue d'Argenson, Paris 8^e
15. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Société routière Colas, 39, rue du Colisée, Paris 8^e
 - Beton und Monierbau AG, Postfach 1704, 4 Düsseldorf 1
 - Société française de travaux publics (SOFRA-TP), 11, rue Galilée, Paris 16^e
 - Lorraine de travaux publics africains, (L.T.P.A.), route de Port-Bouët, Abidjan (Côte-d'Ivoire)

16. S.A.C.E.R., 1, rue Jules Lefebvre, Paris 9^e
Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes
17. Entreprise Jean Lefebvre, produits routiers — (T.P.)
Siège central: 11, bd. Jean Mermoz, Neuilly s/Seine
Siège social: 77, bd. Berthier, Paris 17^e
18. Constructions et entreprises industrielles, S.A., 35, rue Belliard, Bruxelles 4
19. Vianini, S.p.A., Via della Ferratella 25, Roma
20. A. Guffanti e C.ia, Via C. Goldoni 19, Milano
21. Cogefar, Viale Montello 20, Milano
Costruzioni generali Farsura
22. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Entreprise Razel Frères, 11, rue de Tolbiac, Paris 13^e
— Société générale routière (S.G.R.), 25—29, bd. Edgar Quinet, Paris 14^e
23. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Société française d'entreprises de dragages et de travaux publics, 10, rue Cambacérès, Paris
— Entreprises des grands travaux hydrauliques, rue Miromesnil 29, Paris
— Régie générale de chemins de fer et de travaux publics, 52, rue de la Bienfaisance, Paris
24. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Saintrapt et Brice, 3, place Paul-Verlaine, Paris 8^e
— Vianini, S.p.A., Via della Ferratella 25, Roma
— Sotrafom, S.A., 64, rue Miromesnil, Paris 8^e
25. A.B.U., Allgemeine Bau-Union, GmbH, 6000 Frankfurt am Main 1, Corneliusstraße 3
26. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— C.E.G.E.P.A.R., Cie générale de participation et d'entreprises, 282, bd. St-Germain, Paris 7^e
— Wayss und Freytag, Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 59
27. Ing. Enzo Mantovani, Costruzioni edili stradali, Via S. Chiara 2, Bologna

B

1. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Safricas, 37, rue de l'Industrie, Bruxelles 4
— S.N.T.P., 10, rue Cambacérès, Paris 8^e
Société nationale de travaux publics
2. Philipp Holzmann, 6 Frankfurt am Main 9, Taunusanlage 1

3. Marchand et Botella, S.A., av. J. F. Kennedy, Parc industriel, Mérignac (Gironde) (France)
4. Impresa Giuliano Silvestri, Costruzioni edili stradali, Via San Marino 36, Roma
5. Stewering und Söhne, Bauunternehmung, 482 Gemen i. W., Neumühlenallee 2
6. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Onater, rue de Metz 3, Paris 10^e
Omnium national de terrassement et de travaux publics
 - Société chimique de la route, S.A., 2, av. Velasquez, Paris 8^e
7. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Société des grands travaux de l'Est, 92, rue Kléber, Paris 16^e
 - Citroa, 2, rue St-Didier, Paris 16^e
Compagnie internationale de terrassements, routes et ouvrages d'art
 - Julius Berger, Karl-Peters-Straße 1, 6200 Wiesbaden
8. Stirling Astaldi (Europe), Piazza L. Sturzo, 23, Roma
Afrotec, Siège social: Grand'Place 18, Bruxelles
9. Dumez, 142, bd. Malesherbes, Paris 17^e
10. Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten, vorm. Gebr. Helfmann, 43 Essen, Rellinghauser Straße 53
11. Italtvie, S.p.A., Impresa generale di costruzioni, Viale Regina Margherita 39, Milano (239)
12. Strabag Bau AG, 5 Köln-Deutz, Siegburger Straße 120
13. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - S.C.R.E.G., 19, rue Broca, Paris 5^e
Société chimique routière et d'entreprise générale
 - Grün und Bilfinger AG, 68 Mannheim, 1, Karl-Reiss-Platz 1—5
 - S.E.C.R.A.C., route d'Akonoling, B.P. 166, Yaoundé (république fédérale du Cameroun)
14. Société de construction des Batignolles, 11, rue d'Argenson, Paris 8^e
15. Entreprise de travaux publics André Borie, 92, av. de Wagram, Paris 17^e
16. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
 - Société routière Colas
 - Beton und Monierbau
 - Société française de travaux publics (SOFRA-TP)
 - Lorraine de travaux publics africains
 - Sonetra, Bamako (république du Mali)

17. S.A.C.E.R., 1, rue Jules-Lefebvre, Paris 9^e
Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes
18. Entreprise Jean Lefebvre, produits routiers, (T.P.),
Siège central: 11, bd. Jean Mermoz, Neuilly s/Seine
Siège social: 77, bd. Berthier, Paris 17^e
19. Constructions et entreprises industrielles, S.A., 35, rue Belliard, Bruxelles 4
20. Vianini, S.p.A., Via della Ferratella 25, Roma
21. A. Guffanti e C. ia, Via C. Goldoni 19, Milano
22. Cogefar, Viale Montello 20, Milano
Costruzioni generali Farsura
23. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Entreprise Razel Frères, 11, rue de Tolbiac, Paris 13^e
— Société générale routière (S.G.R.), 25—29, bd. Edgar Quinet, Paris 14^e
24. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Société française d'entreprises de dragages et de travaux publics,
10, rue Cambacérés, Paris
— Entreprises des grands travaux hydrauliques, rue Miromesnil 29, Paris
— Régie générale de chemins de fer et de travaux publics, 52, rue de la Bienfaisance, Paris
25. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— Saintrapt et Brice, 3, place Paul-Verlaine, Paris 8^e
— Vianini, S.p.A., Via della Ferratella 25, Roma
— Sotrafom, S.A., 64, rue Miromesnil, Paris 8^e
26. A.B.U., Allgemeine Bau-Union, GmbH, 6000 Frankfurt am Main 1, Corneliustrasse 3
27. Groupement — Arbeitsgemeinschaft — Associazione — Groepering
— C.E.G.E.P.A.R., Cie générale de participation et d'entreprises,
282, bd. St-Germain, Paris 7^e
— Wayss und Freytag, Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 59
28. Ing. Enzo Mantovani, Costruzioni edili stradali, Via S. Chiara 2, Bologna

Capitolato della licitazione privata

Le imprese o gruppi d'impresе ammesse a partecipare alla licitazione privata (impresе od associazioni d'impresе preselezionate) riceveranno contemporaneamente una nota indicante le modalità d'acquisto e di spedizione del capitolato della licitazione privata nonché la data limite per la consegna delle offerte (17 novembre 1967).

